

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE FEDERALE D'APPELLO SEZIONI UNITE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 138/CFA (2015/2016)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 117/CFA – RIUNIONE DEL 22 APRILE 2016

#### COLLEGI

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Mario Serio, Avv. Italo Pappa, Dott. Umberto Maiello, Dott. Salvatore Mezzacapo, Avv. Cesare Persichelli – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

**1. RICORSO DEL F.C. JUVENTUS SPA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, EX ART. 4, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 11, COMMA 3, E 12, COMMA 3, IN CONSEGUENZA DELLE CONDOTTE ASCRIVIBILI AI PROPRI SOSTENITORI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE IN RELAZIONE ALLA GARA TORINO/JUVENTUS, FINALE DELLA JUNIOR CUP - TORNEO PULCINI, DELL'8.11.2015 (RECTIUS CATEGORIA ESORDIENTI) - NOTA N. 8416/423 PF15-16 SP/GB DEL 17.2.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 62/TFN del 22.3.2016)**

In data 8.11.2015, in Borgomanero (NO), Loc. Santa Cristina, si è disputata la partita Torino-Juventus, finale della Junior Cup, Torneo Pulcini, riservata ai nati del 2005 ed organizzata dalla A.S.D. Accademia Calcio Borgomanero.

Nei successivi giorni 17 e 18 novembre 2016, alcuni organi di stampa a diffusione nazionale (Corriere della Sera, La Repubblica, La Stampa, Libero) pubblicavano servizi relativi ad episodi di razzismo e violenza accaduti in occasione della ricordata finale.

In particolare, i richiamati quotidiani riferivano di ripetuti insulti proferiti da sostenitori juventini nei confronti di un giocatore etiope del Torino a motivo del colore della sua pelle, proseguiti anche nel bar dello Stadio all'indirizzo della madre di altro giovane calciatore tesserato per la stessa società, e di un'aggressione subita da costei e dall'ex marito nei pressi del parcheggio dell'impianto sportivo.

La Procura Federale, prendendo spunto da tali notizie, svolgeva opportune indagini al termine delle quali deferiva innanzi il Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare la Juventus F.C. S.p.A. *“per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 3, C.G.S. in relazione agli artt. 11, comma 3, e 12, comma 3 in conseguenza delle condotte ascrivibili ai propri sostenitori, come descritte al punto a), b) c) della parte motiva”*.

Si costituiva in giudizio la soc. Juventus eccependo: a) difetto di prova in ordine alle violazioni per comportamento discriminatorio; b) insussistenza del requisito della effettiva percettibilità dei cori; c) insussistenza della violazione nell'episodio concernente la madre dell'altro calciatore.

Il deferimento veniva discusso innanzi il T.F.N. – Sezione Disciplinare, nella seduta del 17.3.016, nel corso della quale il rappresentante della Procura Federale concludeva per l'affermazione della responsabilità della società deferita con conseguente richiesta di sanzione

costituita dallo svolgimento a porte chiuse di due gare di campionato esordienti e dall'ammenda di € 20.000,00.

Il difensore della soc. Juventus, anch'esso presente, preliminarmente eccepiva l'incompetenza del Tribunale Federale Nazionale dal momento che, a norma dell'art. 29.2 C.G.S. i fatti disciplinarmente rilevanti commessi da chiunque nel corso di una gara, possono essere conosciuti e giudicati soltanto dal competente Giudice Sportivo sulla esclusiva base degli atti ufficiali, fatto salvo il potere di segnalazione riservato alla Procura Federale nei limiti dell'art. 35 stesso codice, nella fattispecie, ad opinione della reclamante, irritualmente esercitato.

La società incolpata, rilevato che, conseguentemente, competente a conoscere la controversia sarebbe dovuto essere il Giudice Sportivo Territoriale, ed esclusivamente lui, concludeva per il proprio proscioglimento, anche in base alle svolte argomentazioni di merito.

Il T.F.N. riteneva di poter esaminare l'eccezione processuale in quanto rilevabile d'ufficio, peraltro disattendendola con questa motivazione: *“i fatti oggetto di deferimento non sono stati rilevati dall'arbitro nel corso della gara (ed in tal caso avrebbero dovuto essere giudicati dal Giudice Sportivo Territoriale), ma sono stati rilevati dalla Procura come notizia criminis attraverso la lettura della stampa quotidiana ... e successivamente...oggetto di indagini e di deferimento (conseguentemente sono stati portati correttamente all'esame di questo Tribunale)”*.

Passando al merito, il primo Giudice, ritenendo fondate le violazioni contestate, così pronunciava: *“In accoglimento del deferimento, irroga alla Juventus F.C. S.p.A. la sanzione dell'ammenda di € 20.000,00 (euro ventimila/00)”*.

Avverso tale decisione ha proposto tempestivo reclamo la società Juventus proponendo quattro motivi d'impugnazione così articolati:

- a) Nullità del deferimento per incompetenza della Procura Federale e conseguentemente del Tribunale Federale a procedere per i fatti di cui al presente processo;
- b) Difetto di prova in ordine alla violazione dell'art. 11, comma III, C.G.S.;
- c) Insussistenza del requisito della effettiva percettibilità dei cori;
- d) Insussistenza della violazione in relazione alla vicenda concernente la madre dell'altro calciatore torinista.

Il gravame veniva discusso innanzi la Corte Federale d'Appello nella seduta del 22.4.2016: il Cons. Chinè per la Procura sollecitava la reiezione del ricorso, mentre l'avv. Turco per la soc. Juventus ne chiedeva l'accoglimento, con particolare riferimento all'eccezione d'incompetenza; la Corte riservatasi di decidere scioglieva la riserva stessa in esito alla camera di consiglio del 3.5.2016, nel senso del rigetto del reclamo ed incameramento della relativa tassa.

A parere del Giudicante nessuno dei quattro motivi d'impugnazione si rivela, in effetti, fondato, con conseguente doveroso rigetto del reclamo.

E' opportuno ricordare che l'atto di deferimento individua un doppio ordine di comportamenti sanzionabili tenuti dai sostenitori della soc. Juventus, distinguendo, temporalmente, quelli osservati nel corso della gara, da quelli posti in essere dopo la sua conclusione.

La preliminare eccezione d'incompetenza considera esclusivamente la prima contestazione, trascurando significativamente i fatti successivi, verificatisi nel parcheggio adiacente all'impianto sportivo.

Partendo da quest'ultimi, a motivo dell'immediata individuazione dell'Organo giurisdizionale competente, va preliminarmente precisato che il deferimento, avvenuto per violazione dell'art. 12.3 del C.G.S., è stato diversamente sanzionato, come rileva lo stesso reclamo, deducendo che *“il TNF ha modificato la qualificazione giuridica dei fatti ritenendo violato il disposto di cui all'art. 14”*.

Tale rilievo, tuttavia, non è stato formulato come motivo di reclamo: l'eccezione sollevata dalla reclamante è, invero, limitata all'inesistenza, nel caso concreto, di un danno grave all'incolumità della persona.

Ritenuta, di conseguenza, pienamente legittima la mutata considerazione dell'illecito anche in virtù della mancata impugnativa, non può dubitarsi che la fattispecie vada ricondotta sotto la previsione dell'art. 32 ter, comma 3, C.G.S., in virtù del quale il Procuratore federale *“prende*

*notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie ... comunque pervenute*”, esercitando d’ufficio l’azione disciplinare, mentre il successivo comma 6 dispone: *“E’ competente a giudicare sulle violazioni oggetto di deferimento da parte della Procura Federale il Tribunale Federale di appartenenza dell’incolpato al momento della violazione”*.

Trattandosi, nel presente caso, della soc. Juventus, tale competenza appartiene indiscussamente al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, che, appunto, ed a giusta ragione, ha giudicato la controversia.

La competenza dell’Organo adito nella fattispecie è confermata dalla disposizione dell’art. 14 detto Codice, utilizzato dal primo Giudice anche a fini della determinazione della sanzione, in virtù del quale: *“le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti”*: nel presente procedimento è indubitabile che gravi fatti di natura violenta siano intervenuti nel parcheggio antistante l’impianto la cui caratteristica di area esterna immediatamente adiacente allo stesso non è dubitata dalla reclamante; la gravità degli accadimenti è testimoniata, non tanto dalle proposte querele, quanto dai referti medici della ASL Novara - Ospedale Borgomanero in atti.

A parere della Corte, nemmeno il profilo d’incompetenza denunciato appare fondato.

E’ ben vero che l’art. 32 C.G.S., disciplinante i *“Procedimenti in ordine al comportamento dei sostenitori”*, stabilisce che tali comportamenti debbano venir giudicati *“sulla base del rapporto degli Ufficiali di gara, degli eventuali supplementi e delle relazioni della Procura federale e dei commissari di campo eventualmente designati... che devono essere trasmessi al Giudice sportivo entro le ore 14,00 del giorno feriale successivo alla gara”*, ma è altrettanto vero che nel caso di specie, come certificano gli atti del procedimento, unico Ufficiale di gara presente era l’Arbitro dell’incontro – più esattamente un Dirigente arbitro – che ha refertato non sul modulo normalmente utilizzato in tutte le altre competizioni, ma su documento predisposto per incontri di non eccessivo valore tecnico-sportivo, nel quale non v’è spazio alcuno per riferire in ordine a cori razzisti e/o altri comportamenti sanzionabili degli atleti e degli spettatori.

In proposito, appare priva di pregio l’avversa censura secondo la quale non si sarebbe verificata alcuna violazione in quanto l’arbitro non avrebbe *“rilevato nulla di anomalo”*, tanto più che *“nella parte del referto arbitrale dedicata al comportamento delle tifoserie non vien indicato nulla di anomalo”*, mentre il rapporto assumerebbe decisiva valenza probatoria in quanto sottoscritto e compilato *“anche dal Dirigente della squadra avversaria”*.

Nel caso in controversia, ferma l’anomalia del documento, il referto non appare compilato, invero, con la dovuta perizia, essendosi omissso, tra l’altro, financo di barrare le precostituite caselle relative al comportamento di calciatori, dirigenti e - per quel che qui maggiormente rileva – dello stesso pubblico, così dimostrando che a tale certificazione non può venir attribuita valenza di sorta.

Accanto a questa indubitabile realtà, si pone la rilevante circostanza costituita dall’assenza – nel campo e nell’impianto ove si disputava la ricordata finale - di qualsiasi componente della Procura federale che, pertanto, non era in grado di riferire, entro le ore 14,00 del giorno successivo a quello di disputa della gara, i comportamenti discriminatori ed aggressivi appresi solo successivamente, a seguito dell’indagine provocata dagli allarmanti servizi pubblicati sui più diffusi quotidiani nazionali.

L’eccezione d’incompetenza, priva di fondamento, deve venir disattesa e consente di passare al merito delle svolte censure.

Orbene, ritiene la Corte che le reiterate grida di natura discriminatoria e denigratoria nei confronti del giovane calciatore etiope tesserato per il Torino F.C. siano state effettivamente pronunciate, per come risulta dalle deposizioni rese alla Procura federale dai testimoni Gianluca Cabella e Mirko Barinchi.

E’ ben vero che costoro risultano tesserati per la stessa società d’appartenenza dell’atleta insultato, ma è altrettanto vero che i concordi dettagli delle due testimonianze inducono a ritenere pienamente veridici i fatti riferiti, essendo inimmaginabile che, al solo fine di nuocere ad altro sodalizio, per di più superato in campo, questi tesserati si siano indotti ad inventare di sana pianta le circostanze testimoniate.

Tali risultanze istruttorie non sono poste nel nulla dalla deposizione del sig. Panzanaro, tesserato per la società Juventus F.C., che ha avvertito l'opportunità di venir assistito nel corso dell'audizione dal proprio legale, e che afferma di non aver sentito cori di scherno rivolti al calciatore torinista.

Nel contrasto fra le ricordate dichiarazioni deve darsi prevalenza a quelle riferenti le espressioni denigratorie, sia per la coincidenza delle deposizioni, sia perché il teste Panzanaro potrebbe non aver fatto caso – e quindi percepito - i cori sanzionati in quanto non diretti ad atleta appartenente alla sua squadra.

Nessun rilievo, infine, assume quanto riferito dal Presidente della Borgomanero, sig. Diego Alfonso De Giuliani, dal momento che lo stesso, presente alla gara “*solamente nei minuti finali*”, non può aver assistito agli episodi per cui è procedimento.

Del resto, la pubblicazione della vicenda sui più diffusi quotidiani nazionali presuppone da parte degli estensori dei servizi un'indagine approfondita ed accurata, sicché le notizie stampa, di norma ignorate da questa Corte in quanto prive di valenza probatoria, nella fattispecie concorrono, in uno alle altre e decisive emergenze processuali, a confermare il convincimento del Collegio.

Né può trascurarsi che lo stesso reclamo assume che la vicenda individuerebbe “*antipatici cori di scherno, ma non di discriminazione*”: siffatta ammissione rende indubitabile la commissione dell'illecito dal momento che nella nostra lingua la parola “scherno” equivale a derisione, beffa, dileggio, così integrando gli estremi della fattispecie sanzionata.

Quanto alla dimensione del fenomeno costituente oggetto del terzo motivo di reclamo, la sicura percettibilità dei cori denigratori è costituita dal chiaro ascolto degli stessi da parte dei testimoni sopra indicati, confortati non tanto dai già richiamati servizi giornalistici, ma dalla rigorosa indagine effettuata dalla Procura federale e dalla circostanza – anch'essa sopra richiamata - che la stessa reclamante ammette la condotta offensiva dei propri sostenitori, qualificandola “cori di scherno”, pertanto indubbiamente percepibili e percepiti.

Tutte tali circostanze appaiono sufficienti alla conferma del giudizio di responsabilità.

Infine, per quanto attiene l'aggressione nei confronti della sig.ra Ana Rosa Abrunedo Aduarde, madre di altro giovane calciatore compagno di quello etiope insultato in campo, la stessa è comprovata dalle risultanze documentali corredanti l'atto di deferimento, costituite dalla proposta querela e dalla certificazione della ASL Novara – Ospedale di Borgomanero concernente i danni alla persona sofferti dalla medesima sig.ra Abrunedo, nonché dal sig. Riccardo Coppola, già coniuge della stessa.

Quest'ultimo, risulta afflitto da “*frattura sostanzialmente composta delle ossa proprie del naso*”, realizzando quel comportamento riprovevole e meritevole della inflitta sanzione.

Per questi motivi, in via definitiva, la Corte rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la relativa tassa.

## **2. RICORSO DEL S.S. AKRAGAS – CITTA' DEI TEMPLI S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:**

**- PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA 2015/2016;**

**- AMMENDA DI € 3.000,00,**

**INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE IN ORDINE ALLE CONDOTTE ANTIREGOLAMENTARI ASCRITTE AI SIGG.RI ALESSI SILVIO E CAMPOCCIA LUIGI - NOTA N. 8824/729 PF15-16 SP/BLP DEL 25.2.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 62/TFN del 22.3.2016)**

**3. RICORSO DEL SIG. ALESSI SILVIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE, PRESIDENTE DEL CDA E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DELLA SOCIETÀ S.S. AKRAGAS CITTÀ DEI TEMPLI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ARTT. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. E 8 COMMA 1 CGS E 10, COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 85, lett. C), paragrafi VI e VII, N.O.I.F. - nota n. 8824/729 pf15-16 SP/blr del 25.2.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 62/TFN del 22.3.2016)**

**4. RICORSO DEL SIG. CAMPOCCIA LUIGI AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE, PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETÀ S.S. AKRAGAS CITTÀ DEI TEMPLI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ARTT. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. E 8, COMMA 1 C.G.S. - NOTA N. 8824/729 PF15-16 SP/BLP DEL 25.2.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 62/TFN del 22.3.2016)**

Il Tribunale Federale Nazionale, con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 62/TFN, si è pronunciato sul deferimento elevato in data 25.2.2016 dal Procuratore Federale nei confronti del sig. Silvio Alessi, Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della S.S. Akragas Città dei Templi s.r.l., e del sig. Luigi Campoccia, Presidente del collegio sindacale della citata società, nonché della stessa società Akragas per rispondere della violazione disciplinare ex art. 1 bis, comma 1 CGS e art. 10 comma 3 CGS in relazione all'art. 85 lettera c) paragrafi VI e VII) delle N.O.I.F., non avendo depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16.12.2015, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti in favore del Sig. Camillo Antonio Ferruccio (tesserato in qualità di preparatore atletico), relativamente alle mensilità di settembre e ottobre 2015 né la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute fiscali Irpef e dei contributi previdenziali correlati ai predetti emolumenti. In aggiunta, il Sig. Alessi e il Sig. Campoccia sono stati deferiti ex art. 1 bis comma e art. 8 comma 1 C.G.S. avendo entrambi depositato presso la Co.Vi.So.C., in data 16.12.2015, una dichiarazione non veritiera attestante sia l'avvenuto pagamento delle richiamate spettante economiche dovute al Sig. Ferruccio sia l'avvenuto pagamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali relativi ai detti emolumenti. La società Akragas è stata, infine, deferita per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per l'operato, come sopra ricostruito, dei suoi dirigenti ex art. 4, commi 1 e 2, C.G.S..

All'esito del dibattimento, il giudice di prime cure ha applicato nei confronti dei deferiti le seguenti sanzioni:

- al Sig. Silvio Alessi, l'inibizione di mesi 4 (quattro);
- al Sig. Luigi Campoccia, l'inibizione di mesi 2 (due);
- alla Società SS Akragas Città dei Templi S.r.l., la sanzione di punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva 2015/2016, oltre all'ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00).

Avverso la suindicata decisione i soggetti deferiti hanno interposto reclamo, all'uopo deducendo l'erroneità del provvedimento di prime cure in buona sostanza rilevando e deducendo che il citato preparatore atletico sig. Ferruccio a far data dal 1.9.2015 non adempiva regolarmente le obbligazioni scaturenti dal vincolo contrattuale, omettendo di prestare la sua attività di preparatore atletico della prima squadra dell'Akragas. In altri termini, il mancato deposito della dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti al citato tesserato per le mensilità di settembre e ottobre 2015 è esclusivamente dovuto alla circostanza delle omesse prestazioni lavorative da parte del detto dipendente, rappresentando al riguardo i reclamanti che tuttavia i contributi previdenziali su detti emolumenti sono stati regolarmente versati. Peraltro, rilevano come successivamente il suddetto preparatore atletico ha, in sede di accordo stipulato il 24.2.2016,

rinunciato irrevocabilmente alle mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2015, gennaio e febbraio 2016 “*per le quali nessuna attività lavorativa è stata prestata...*”, impegnandosi altresì in detta sede a restituire quanto indebitamente percepito per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2015. Alla ricordata rinuncia i reclamanti riconnettono un effetto retroattivo sanante di qualsivoglia violazione della normativa federale oggetto del deferimento in questione. In ragione della detta efficacia retroattiva della rinuncia in data 24.2.2016, ad avviso dei reclamanti, risulta quindi veritiera la dichiarazione depositata attestante il versamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati in quanto, in realtà, non dovuti al citato dipendente inadempiente nei confronti della società.

La Corte di Appello Federale, nella composizione a Sezioni Unite, a seguito dell’odierna riunione, e della successiva camera di consiglio, ha reso la seguente decisione.

#### **Motivi della decisione**

La Corte, letti gli atti di gravame, sentite le parti presenti ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene che i ricorsi siano infondati.

L’ambito cognitivo del presente procedimento verte sul duplice addebito elevato con l’atto di deferimento del 25.2.2016, come sopra riportato, ed integralmente convalidato dal giudice di prime cure con la decisione qui gravata.

Segnatamente, è stata fatta oggetto di contestazione ai deferiti (odierni ricorrenti), anzitutto, una condotta omissiva, consistente nel mancato deposito, alla data del 16.12.2015, della dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti al proprio tesserato sig. Ferruccio per le mensilità di settembre e ottobre 2015. Ma vi è anche la contestazione della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 8, comma 1, C.G.S., in ragione della produzione alla Co.Vi.So.C. di dichiarazione non veritiera, attestante il versamento dei detti emolumenti nonché delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali.

La pronuncia di prime cure merita di essere confermata.

Vale premettere che, a norma dell’articolo 37 C.G.S., la Corte Federale di Appello ha cognizione del procedimento di prima istanza limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati.

In coerenza con la divisata regula iuris lo scrutinio rimesso a questo organo di giustizia non potrà che avvenire in rigorosa aderenza ai motivi di gravame all’uopo articolati.

Nella suddetta prospettiva mette conto evidenziare che le circostanze poste a fondamento del procedimento siano pacifiche e non controvertibili: non sono, invero, fatte oggetto di contestazione l’omissione in sè, nel prescritto termine, della dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento al dipendente degli emolumenti relativi alle mensilità di settembre e ottobre 2015 né la presentazione di una dichiarazione (non veritiera) attestante di contro l’avvenuto pagamento dei ripetuti emolumenti.

I profili di contestazione introdotti con il mezzo qui in rilievo riposano esclusivamente sulla pretesa irrilevanza giuridica dei suddetti addebiti, di cui il ricorrente offre una giustificazione che non può dirsi appagante.

La circostanza per cui il preparatore atletico sig. Ferruccio non avrebbe reso la propria prestazione lavorativa, per come dallo stesso conclamato solo il 24.2.2016 (giorno precedente al deferimento) con rinuncia alle dette mensilità e assunzione nel contempo dell’impegno a restituire le medesime mensilità, è inconferente e irrilevante ai fini di che trattasi.

In disparte, infatti, quanto già osservato dal primo giudice in ordine ai rimedi approntati dall’ordinamento in favore della società per reagire in maniera pertinente agli inadempimenti contrattuali del dipendente, la detta rinuncia intervenuta nel febbraio 2016 non può, con efficacia retroattiva, “*sanare*” violazioni delle regole intervenute in epoca precedente. In altri termini, nei mesi di settembre e ottobre 2015 il sig. Ferruccio era sicuramente dipendente della società Akragas (che peraltro fa rilevare di aver versato i contributi previdenziali relativamente agli emolumenti delle dette mensilità, con riguardo ai quali emolumenti però non è resa la dichiarazione concernente il relativo pagamento).

Sotto diverso profilo, non può che ribadirsi la non veridicità della altra e diversa dichiarazione, di cui alla seconda incolpazione, concernente, invece, il presunto avvenuto pagamento delle richiamate spettanze economiche dovute al Sig. Ferruccio. E' in sé non veritiera la dichiarazione che attesta l'avvenuto pagamento degli emolumenti a tutti i dipendenti e tesserati in presenza dell'omessa produzione della dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti al sig. Ferruccio.

Per le esposte ragioni, definitivamente accertate le relative responsabilità e definite le conseguenze sanzionatorie nella congrua misura stabilita in prime cure, i reclami vanno respinti con conseguente addebito della tassa reclamo

Per questi motivi la C.F.A. a Sezioni Unite, respinge i ricorsi come sopra proposti dalla società S.S. Akragas – Città dei Templi S.r.l. di Agrigento e dai sig. ri Alessi Silvio e Campoccia Luigi e dispone addebitarsi le tasse reclamo.

IL PRESIDENTE  
Gerardo Mastrandrea

---

**Publicato in Roma il 10 giugno 2016**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio